

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE CNP (FONDO PENSIONE DIPENDENTI)

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CNP VITA ASSICURA
SPA Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1395

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
FP_DipendentiCNP@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al "Fondo Pensione Dipendenti".
IL FONDO PENSIONE DIPENDENTI si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, con allegata la documentazione richiesta deve essere inviata direttamente al FONDO PENSIONE DIPENDENTI - via Arbe, 49 - 20125 Milano - a mezzo lettera oppure:

- essere inviata per e-mail: **fondi_pensione@gruppocnp.it** oppure via PEC: **FP_DipendentiCNP@legalmail.it**.

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTI DA PRODURRE
spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari*, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. - in qualsiasi momento - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato - l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione e non potrà comunque superare il totale delle fatture o dei preventivi trasmessi.	La documentazione necessaria sarà la seguente: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Copia della dichiarazione della struttura pubblica competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie; • Copia delle fatture attestante le spese sostenute – da non oltre sei mesi – per sé o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative; • In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie per i figli o per il coniuge allegare il documento che

*si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie, che, per la loro non abitudine, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.	attesti la parentela (certificato stato di famiglia oppure certificato di nascita); • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Copia del documento d'identità in corso di validità del figlio/a o del coniuge; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Autocertificazione CRS; • Consenso al trattamento dei dati. L'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. - decorsi otto anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato - l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione.	La documentazione necessaria sarà la seguente: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Copia dell'atto notarile di acquisto. Tra la data del rogito e la data di richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi; • Se si tratta di acquisto da terzi occorre presentare l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il compromesso compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO; • Se si tratta di acquisto in cooperativa occorre produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il contratto di appalto sottoscritto dall'Aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione delle spese sostenute, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione dell'alloggio entro 60 giorni dalla stipula e compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO; • Se si tratta di costruzione in proprio è necessario presentare il permesso di costruire, l'atto comprovante la titolarità del terreno, il contratto di appalto e le fatture che attestino le spese sostenute o i preventivi di spesa (in caso di presentazione di preventivi, compilare la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO e, non appena disponibili, inviare le fatture). Inviare inoltre la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità (nel caso i lavori siano ancora in atto, occorre inviare questi ultimi documenti al fondo appena saranno disponibili);

	• Certificato di residenza emesso dal comune o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 se l'interessato risiede già nell'immobile, oppure AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA allegata al Modulo di richiesta di anticipazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile; • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oppure compilazione dell'AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA; • in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione; • In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Copia documento d'identità in corso di validità del figlio/a; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/PEC dell'Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Autocertificazione CRS. Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e il certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia all'impresa. L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.
Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come	La documentazione necessaria sarà la seguente: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei registri immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà

previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:

- "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole

dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- Se gli interventi riguardano parti comune dell'immobile, **copia della delibera assembleare e della tabella millesimale** di ripartizione delle spese;
- In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare **certificato di stato di famiglia** attestante il rapporto di parentela;
- Copia di un valido **documento di identità** in corso di validità;
- copia del **documento d'identità in corso di validità del figlio/a**;
- **Copia dei Bonifici parlanti** attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, Copia dei Bonifici parlanti);
- **Dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione**;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: **Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto**, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione;
- **Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC** dell'Aderente;
- Copia di un valido **documento di identità** in corso di validità;
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei **contributi che non sono stati dedotti** e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- **Autocertificazione CRS.**

L'anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. - decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato - l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione e non potrà comunque superare il totale dei bonifici parlanti o dei preventivi trasmessi.	
Ulteriori esigenze. - decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 30% del capitale maturato	La documentazione necessaria sarà la seguente: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Autocertificazione CRS.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite, in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell'Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.